GAZZETTA DI PARMA

Direttore Responsabile: Giuliano Molossi

Periodicità: Quotidiano

Tiratura: 45.153 Diffusione: 37.669

19/02/2013

LAVORO Dopo la riforma Fornero

Aspi, per colf o badanti contributo sproporzionato



Il contributo una tantum dovuto per chi licenzia lavoratori a tempo indeterminato non rappresenta una somma sproporzionata nel caso di datori di lavoro domestici?

D.R. Parma

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA ANCL-UP DI PARMA



Dal 1º gennaio per effetto della riforma Fornero è previsto che, in tutti i casi d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indetermi-

nato per causa diversa dalle dimissioni, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, per il finanziamento del nuovo strumento di sostegno al reddito Aspi (assicurazione sociale per l'impiego) introdotto dalla riforma.

Questa innovazione che amplia la platea dei beneficiari, porta con sé qualche spiacevole sorpresa, soprattutto per i datori di lavoro dei collaboratori familiari. La norma prevede che in caso dilicenziamento da contratto a tempo indeterminato possano accedere all'Aspi badanti, colf e baby-sitter, oltre ad altri soggetti. Tuttavia la legge comporta anche che ai contratti di lavoro domestico, oltre al corrispettivo in quota alla retribuzione destinato a finanziare l'Aspi, si applichi il contributo previsto per l'interruzione del rapporto dovuta a ragio-

ni diverse dalle dimissioni. Ciò significa che l'importo è dovuto anche nel caso limite di decesso della persona assistita dal collaboratore o a fronte di licenziamento per giusta causa anche se i rapporti di lavoro domestici oltre a non prevedere particolari oneri, godono di una procedura semplice in caso di licenziamento, poiché questa è una delle poche situazioni in cui è ancora ammesso il recesso senza motivazione e formalità procedurale, ma semplicemente con il rispetto del periodo di preavviso.

una tantum va calcolato in proporzione all'anzianità contrattuale: 483,80 euro per anno di lavoro con un massimo di 3 anni, cioè 145140 euro. La misura del contributo è fissa indipendentemente dall'orario di lavoro per cui paradossalmente, chi licenzia una colf impiegata per 4 ore a settimana, paga lo stesso contributo di chi interrompe il rapporto di lavoro con una badante convivente a tempo pieno. La novità non tocca chi utilizza la formula del rapporto occasionale con i voucher per pagare il collaboratore domestico.

Se l'onere al momento è certo, le modalità di assolvimento devono ancora essere definite. Nella circolare 40/2012 l'Inps ha precisato che «in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento si fariserva di successive indicazioni». A oggi non ci sono aggiornamenti al riguardo per cui in caso di licenziamento intervenuto nel mese di gennaio si dovrà accantonare la somma dovuta a fronte di un futuro versamento.

Pagina 17

